

VII Congresso Nazionale degli attuari

Intervento del Dott. Paolo Pascot

Le prospettive di riforma dell'attività di revisione ed i rapporti tra società di revisione e attuario revisore

Dal punto di vista della normativa le principali novità e prospettive riguardanti la revisione contabile emergono dai lavori della commissione parlamentare che si sta occupando, con alterna fortuna, della riforma del settore finanziario. Riforma che ha lo scopo di allineare la regolamentazione dei mercati finanziari italiani a quella del mercato europeo. Tra le materie di interesse di detta commissione (Slide 1), sovrastato peraltro da temi di più vasto interesse, compare anche il ruolo del revisore contabile che si vuole rendere, in futuro, più distante e meno influenzabile dall'impresa revisionata che fino ad oggi lo ha liberamente scelto e con lui ha negoziato gli elementi variabili (tempi e costi) della prestazione professionale. Ciò in particolare per quanto riguarda la revisione ex Lege Draghi, che regola sia le imprese quotate sia quelle cui la revisione si estende in virtù di appartenenza a settori specifici di attività (ad esempio assicurazioni SIM, SGR, etc.), o per volere del legislatore e/o dell'organismo di controllo.

La riforma in cantiere contiene aspetti su cui finora impresa e revisore hanno goduto di larga autonomia contrattuale (Slide 2) ma che quasi certamente saranno, prossimamente, oggetto di limitazioni e di attenzione particolare da parte dell'autorità di controllo.

La nomina del revisore, ad esempio, spetterà sempre e comunque all'assemblea degli azionisti, previa tuttavia un'indicazione del Collegio Sindacale che dovrà, d'ora in poi, essere rigorosamente unanime.

A sua volta la CONSOB, in situazioni di palese incompatibilità o di evidente carenza di competenze specifiche della società di revisione, si riserverà il diritto di non accettare il revisore così nominato; la stessa CONSOB, poi, avrà il potere, più tempestivo e pregnante di quello ad oggi conferitole, di rimuovere la società di revisione in presenza di comportamenti professionali irregolari e non idonei.

La durata dell'incarico subirà una sensibile riduzione e potrà estendersi per un massimo di 6 anni (3+3); così come il partner responsabile non potrà rimanere nella posizione per più di 3 anni. Il combinato dei due momenti di contrazione temporale è destinato a ridurre sostanzialmente l'ansia del legislatore e quella dei mercati, resa evidente dagli episodi negativi più recenti, verso quell'eccessiva familiarità tra revisore e impresa che può nascere da rapporti professionali di lunga durata. Ed a rendere più frequente quel cambiamento di prospettiva che a molti sembra assicurare una visione più "fresca ed indipendente" delle condizioni dell'azienda certificanda.

Il legislatore sembra voler porre un freno anche a quelle eccessive rincorse al ribasso delle fees professionali che, in alcuni casi, possono preludere ad una prestazione del revisore attuata con mezzi qualitativamente e quantitativamente inadeguati, o in tempi ridotti rispetto alle necessità; e quindi non allineata ai migliori standard di revisione contabile. Nei progetti allo studio, infatti, sarà la CONSOB stessa a fissare i criteri generali di remunerazione del revisore correlando, credo, l'impegno professionale prevedibile con il suo giusto riconoscimento economico e mantenendo un occhio vigile verso i preoccupanti eccessi di ribasso che hanno talvolta caratterizzato i momenti competitivi tra società di revisione.

Sul versante dell'indipendenza il futuro non sembra, all'apparenza, riservare novità eclatanti (Slide 3). Dico sembra perché è tutta da valutare la portata, nel dopo Enron, Parmalat, Cirio, ecc., della comunicazione CONSOB, in cui si dibatte il concetto del "Network", con cui si impone alle imprese quotate, e per logica

estensione a tutte quelle soggette alla revisione legale ex “Draghi”, di non avvalersi di consulenze e di servizi professionali resi da soggetti che abbiano continuità di relazioni col revisore contabile dell’impresa stessa. Norma, peraltro, già vigente da tempo, anche in varie regolamentazioni di categoria, ma spesso elusa da interpretazioni elastiche del termine “network” consentite in un mercato ancora poco attento, come il nostro, alle problematiche del conflitto di interessi.

E’ tuttavia probabile che le citate vicende che hanno colpito, in Italia ed all’estero, alcune società di revisione siano suscettibili di generare anche nel nostro paese, reazioni di irrigidimento analoghe a quelle che si sono sviluppate, ad esempio, nel mercato americano.

Personalmente dubito che il concetto di continuità di relazioni potrà ancora essere osservato, in Italia, sotto i soli aspetti formali e nell’ottica dei rapporti giuridici; la posizione della CONSOB sembra decisamente orientata all’accertamento ed alla verifica degli aspetti sostanziali. Ne discende che potrà essere più difficile perseguire strategie commerciali giustificate, sotto l’aspetto legale appunto, dal mero avvalersi di ragioni sociali diversificate per ciascun settore di attività.

L’esempio di cosa significhi indipendenza e conflitto di interessi sotto gli aspetti sostanziali ci viene, in questi mesi, dalle scelte riguardanti le operazioni di avvicinamento agli IAS (IFRS) messe in atto dalle imprese italiane con Case Madri quotate negli USA. Queste ultime infatti escludono, proprio in virtù delle disposizioni cui sono soggette negli Stati Uniti, i revisori dell’impresa ed i loro “vicini”, da qualsivoglia forma di assistenza propedeutica. Che infatti potrebbe, nel prosieguo, inficiare l’indipendenza del revisore nell’espressione del giudizio sulla congruità del bilancio.

Di notevole interesse per i revisori le misure che il legislatore vuole proporre per assicurare la sopravvivenza economica delle società di revisione, talvolta pesantemente compromessa dai risarcimenti rivenienti dai loro errori; pur mantenendo un’adeguata protezione dei legittimi interessi del mercato e di quanti abbiano subito un danno. Tra queste (slide 4) mi sembrano rilevanti la scelta CONSOB di intervenire sul tema delle coperture assicurative del revisore (ricordando che ad oggi esiste una sostanziale mutualità interna al settore, essendo molto precarie e costose, vista la rischiosità dell’attività, le coperture acquistabili sul libero mercato) e sulla limitazione degli impatti economici ricadenti sul revisore. Quando questi però non agisca con dolo (10 volte le fee in caso di accertata responsabilità non dolosa).

Va infine notato tra gli aspetti più rilevanti che, come nei mercati più evoluti, saranno i protagonisti (ordini professionali) a definire gli standards di revisione contabile, ancorché gli stessi necessiteranno di un’approvazione CONSOB, e saranno validi anche per tutte le revisioni anche quelle ex Codice Civile.

Ci saranno ricadute, da quanto finora detto, sull’attività degli attuari? Da un punto di vista normativo credo di no, almeno nel breve. Non è tuttavia pensabile, né auspicabile, che il revisore contabile e l’attuario revisore possano svolgere un compito così strettamente connesso ed interdipendente, qual’è la revisione del bilancio assicurativo, senza condividere sostanzialmente le regole del gioco. E non intendo, ovviamente, sul piano dell’etica e della competenza, sulle quali non mi sembra questa la sede in cui aprire una discussione. Penso invece che le problematiche della revisione contabile cui il legislatore sta cercando di porre rimedio siano anch’esse comuni e condivise con quelle dell’attuario revisore;

- (i) che deve avvalersi di parametri di riferimento, nello svolgere la sua attività, più incisivi e dettagliati di quanto lo siano quelli stabiliti dalla norma;
- (ii) che deve ricevere il giusto compenso ed essere impedito dall’offrire tariffe non remunerative a fini concorrenziali;

(iii) che nel lungo periodo rischia di familiarizzare eccessivamente con il proprio cliente;

(iv) che perde indipendenza rendendo, direttamente o meno, ai suoi clienti “legali” anche attività di consulenza.

E' mia personale convinzione che oggi l'ordine degli attuari si trovi nella felice situazione in cui può decidere tra l'aspettare che sia il legislatore stesso, o chi per lui, a fissare le regole di comportamento ed il dotarsi invece spontaneamente di un'autoregolamentazione, più o meno ispirata alle indicazioni che il legislatore e CONSOB stanno ponendo agli altri protagonisti. Se da una lato è vero che attendere le iniziative altrui può essere conveniente, specie se tali iniziative tendono a ridurre il grado di autonomia operativa, è altresì vero che eccessive disparità regolamentari non prontamente appianate potranno, alla fine, indurre il mercato di riferimento degli attuari, ossia revisori e imprese assicurative, ad estendere all'attività degli attuari le regole cui loro stessi saranno soggetti o, peggio, favorire interventi, autonomi e non condivisi, dell'ISVAP, intesi a rendere omologhi i vincoli professionali di revisore ed attuario.

Sul piano sostanziale, inteso come contrapposto a quello normativo, credo che tutti condividano l'opinione che il nuovo bilancio, quello redatto ai fini IAS, comporterà una revisione contabile delle imprese assicurative profondamente diversa da quella attuale, particolarmente per quanto concerne gli aspetti valutativi. L'abbandono del salvifico concetto del costo, e delle riserve assicurative calcolabili secondo i criteri locali confortevoli nella loro ripetitività acritica, in favore di valutazioni prospettiche comporterà un impiego di competenze attuariali largamente più ampio di quello ad oggi necessario e sufficiente; e conferirà all'attuario, nell'economia della revisione, un ruolo di rilievo ben maggiore di quello odierno. Emergeranno necessità di competenze, che a ben vedere sarebbe necessario dispiegare già oggi, per rispondere al primo impatto degli IAS, che prevede almeno tre elementi di forte innovazione (Slide 5):

- La misurazione del rischio presente nei prodotti vita, al fine della loro classificazione;
- La mappatura delle opzioni presenti nei prodotti stessi e la loro misurazione economica in termini di aumento (o riduzione) delle riserve matematiche e sinistri;
- L'adozione dei “liability adequacy tests”.

Tutti e tre sono sicuramente momenti fondamentali del cambiamento in atto, e dovrebbero, a mio avviso, risvegliare, se non eccitazione, almeno interesse da parte di un ordine che volesse porsi come protagonista essenziale del cambiamento. Essenziale in quanto depositario della cultura specifica che il cambiamento sottintende ed autorevole a sufficienza per dettare soluzioni riconoscibili e riconosciute dall'intero mercato. Ho potuto finora notare, tuttavia, un fiorire di attivismo solo a livello di singoli attuari; che certo denota una sollecita intuizione commerciale, ma che sottolinea ed amplifica i rischi della mancanza, almeno apparente, di un'azione corale da parte dell'Ordine, intesa a fissare le fondamenta su cui il lavoro consulenziale e di revisione dei singoli attuari possa basarsi. E dal quale le imprese possano trarre indicazioni circa la correttezza delle loro scelte in merito alle novità introdotte dallo IAS, più certe e percorribili di quelle fornite dal singolo professionista.

Non posso escludere con certezza che non vi siano già cantieri in essere, a me (e non solo a me) sconosciuti, e che ci si possa, in realtà, trovare nell'imminenza del lancio da parte dell'Ordine di un prodotto finito atto alla bisogna.

Ritengo tuttavia che in entrambi i casi, di mancata o di solo ritardata emissione di un siffatto documento, l'Ordine abbia probabilmente già perso l'opportunità di coagulare tempestivamente la credibilità e le

competenze che ad esso fanno capo per supportare non solo i suoi iscritti, ma anche le imprese, ed il mercato in generale, nell'affrontare problematiche radicalmente connesse con quella cultura attuariale di cui l'ordine è primo depositario. Mancando così quella che a me sembrerebbe essere, particolarmente in questo momento di forte discontinuità, la sua "mission".

E' peraltro auspicabile che la stessa assenza non si ripeta nel futuro processo di formazione e di applicazione pratica nel nostro mercato del quadro complessivo dei principi IAS assicurativi; che, a quanto prospettato, potrebbero essere rivoluzionari rispetto agli standards italiani ed alla cui assimilazione ed adozione non sarà sicuramente sufficiente il supporto di considerazioni individuali ma risulterà, ancora una volta, indispensabile una precisa presa di posizione da parte dell'Ordine.

Da ultimo mi si chiede di commentare circa i rapporti tra revisore contabile e attuario revisore; sostanzialmente idilliaci, direi, in quanto si sviluppano, nella maggior parte dei casi, in sostanziale assenza di dibattito e di contraddittorio.

Manca a mio avviso, e fin dall'inizio della ormai venticinquennale collaborazione, uniformità nell'identificazione e nella valutazione della qualità dei dati, verificati dal revisore, sui quali l'attuario lavora; così come non si sono statuite regole certe per quanto riguarda il prodotto finito che l'attuario propone al revisore; prodotto finito che certo non può essere la smilza relazione sintetica, in quanto troppo fedele all'aggettivo che la qualifica, ma che meglio si evidenzia (o dovrebbe farlo) nella relazione analitica.

Per la quale, tuttavia, non esistono indicazioni condivise circa la quantità/qualità dei contenuti e delle disclosures riguardanti le ipotesi attuariali adottate nella fattispecie; ne consegue una carenza informativa che fa venir meno sia la comparabilità tra imprese nel tempo e nello spazio, sia la valutabilità oggettiva del lavoro dell'attuario.

Viene da chiedersi, talvolta, se il mondo degli attuari e quello dei revisori condividano gli obiettivi professionali e l'atteggiamento, che il legislatore presume critico per entrambi, nei confronti del cliente.

In prima analisi sembrerebbe di no, vista la inadeguatezza formale della documentazione e dell'informativa finora scambiate tra i due che potrebbe anche sottintendere, nei casi peggiori, una analoga inadeguatezza sostanziale.

Né sembra che l'atteggiamento possa migliorare col continuo crescere delle reciproche responsabilità, visto che, in situazioni più recenti, nelle quali l'attività dell'attuario potrebbe fornire utili indicazioni al revisore – (vedi attuario incaricato), la comunicazione tra i due interviene spesso a bilancio chiuso e certificato, quando al revisore serve, ormai, poco o nulla.